

COMUNE DI PIENZA

Provincia di Siena

-----00000-----

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 47 Del 29-09-08

**OGGETTO: L.R. 1/2005 E L.R. 30/2003 - APPROVAZIONE SCHEMI
DI ATTO UNILATERALE D'OBBLICO.**

L'anno duemilaotto e questo dì ventinove del mese di settembre alla ore 21,00,
nella Sala Comunale si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti N. 8 e assenti, sebbene invitati, N. 5 come

segue:

DEL CIONDOLO MARCO	P	MARTORELLI GIANLUCA	P
MANGIAVACCHI VIRNO	P	POMI MASSIMO	P
LIO ROBERTO	A	PELLEGRINI FABIO	A
GIANI MIVIANO	P	FE' FABRIZIO	A
SERAFINI CLAUDIO	P	MONACHINI LUCIANO	A
NARDI STEFANIA	P	CROCINI CELSO	A
GIANI SILVANO	P		

Presiede l'adunanza il Sig. DEL CIONDOLO MARCO - Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Sig. BRANCATI DR. GIANPAOLO incaricato della redazione del verbale.

Partecipa il Vicesindaco Dott. Alfiero Petreni (assessore esterno), senza diritto di voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n° 15/25.02.1998 con la quale sono stati approvati gli schemi di Convenzione /Atto Unilaterale d'Obbligo, tutt'ora vigenti, per l'attuazione degli interventi da attuarsi nelle Zone agricole ai sensi delle L.R. 64/1995 e L.R. 76/1994 come modificate dalla L.R. 27/1997,:

- ALL. 1 -** A.U.O. - Art. 4 comma 6. L.R. 64/1995 per l'attuazione dei P.M.A.A. in **aziende di consistenza superiore ai minimi fondiari** stabiliti dalla L.R. 64/1995 (nuove costruzioni – deruralizzazioni – interventi non attuabili in assenza di P.M.A.A.);
- ALL. 2 -** A.U.O. - Art. 5 ter comma 3 L.R. 64/1995 per l'attuazione dei C.D.U. di fabbricati rurali (**deruralizzazione**);
- ALL. 3 -** A.U.O. - Art. 3 comma 11 L.R. 64/1995 per l'attuazione di interventi in **aziende di consistenza inferiore ai minimi fondiari** stabiliti dalla L.R. 64/1995;
- ALL. 4 -** A.U.O. - Art. 9 comma 6 L.R. 76/1994 per l'attuazione di interventi di recupero per **attività agrituristiche** ;

NORMATIVA TERRITORIO RURALE

DATO ATTO che la L.R. n. 64 del 14.04.1995 è stata integralmente abrogata dalla **L.R. n. 1 del 03.01.2005** – Titolo IV Capo III (Il territorio Rurale) - entrata in vigore per la disciplina del **Territorio Rurale** il 14.04.2007 per effetto dell'approvazione del relativo Regolamento di attuazione approvato con **D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007**;

DATO ATTO che la L.R. n. 76 del 17.10.1994 è stata integralmente abrogata dalla **L.R. n. 30 del 23.06.2003** entrata in vigore per effetto dell'approvazione del relativo Regolamento di attuazione approvato con **D.P.G.R. n. 46R del 03.08.2004** ;

DATO ATTO che la stessa L.R. n. 1 del 03.01.2005 ha apportato modifiche alla L.R. n. 30 del 23.06.2003 in ordine alle garanzie e/o vincoli connessi agli interventi di recupero edilizio con finalità agrituristiche;

NUOVE COSTRUZIONI / ABITAZIONI RURALI / RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA - (P.A.P.M.A.A.) – SOGGETTI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI (I.A.P.)

ATTESO che, ai sensi dell' art. 42 comma 7 della L.R. n° 1/2005, la realizzazione degli interventi previsti nel **Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale** (P.A.P.M.A.A.) e l'attuazione del “Programma aziendale” è garantita da Convenzione o Atto Unilaterale d' Obbligo (A.U.O.) soggetta a registrazione e trascrizione di legge che contenga, ai sensi dell' art. 42 commi 8 e 9 della succitata L.R. n° 1/2005, impegno dell' imprenditore agricolo (I.A.P.) :

- a) *ad effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuovi edifici rurali o di interventi sul patrimonio esistente di cui all'[articolo 43, comma 2, lettere a\) e b\)](#)*
- b) *a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell'attività agricola e di quelle connesse per il periodo di validità del programma*
- c) *a non modificare la destinazione d'uso agricola dei nuovi edifici rurali, per almeno venti anni dalla loro ultimazione*
- d) *a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti*

- e) *a realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli, così come individuate dalle convenzioni o dagli atti d'obbligo*
- f) *a prestare idonee garanzie per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) ed e) e per la rimozione degli annessi ai sensi dell'articolo 41 comma 9*
- g) *ad assoggettarsi alle penali, previste nella convenzione o nell'atto d'obbligo, in caso d'inadempimento (in ogni caso le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza)*
- h) *l'impegno a non richiedere modifica della destinazione d'uso agricola dei nuovi edifici rurali, assunto in attuazione di precedente A.U.O. (articolo 42 comma 8, lettera c)), con le eventuali variazioni del programma di cui all' articolo 42 comma 4 ;*
- i) *l'impegno a rimuovere i nuovi edifici rurali, al termine della validità del programma aziendale per gli annessi aziendali di cui al comma 4; fatto salvo i casi di proroga del programma o di attuazione di un nuovo programma. (articolo 42 comma 6, lettera c)), con le eventuali variazioni del programma di cui all' articolo 42 comma 4 ;*

ATTESO che, ai sensi dell' art. 43 comma 4 della L.R. n° 1/2005, la realizzazione degli interventi sul Patrimonio Edilizio Esistente con destinazione d'uso agricola, eccedenti i limiti di cui all'art. 43.1 della L.R. n° 1/2005, di seguito elencati, sono consentiti previa approvazione del **Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale** (P.A.P.M.A.A.), e dunque è garantita da Convenzione o Atto Unilaterale d' Obbligo (A.U.O.) soggetta a registrazione e trascrizione di legge, fermo restando il rispetto delle superfici fondiari minime previste nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) o, in mancanza, Regolamento di Attuazione (approvato con D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007):

- a) *ristrutturazioni urbanistiche*
- b) *ristrutturazioni edilizie (trasferimenti di volumetrie, superiori ai limiti del 10 per cento del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 metri cubi di volume ricostruito)*
- c) *trasferimenti di volumetrie, sostituzioni edilizie ed ampliamenti volumetrici non riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 43 comma 3 (ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale senza aumento delle unità abitative e fino ad un massimo di 300 metri cubi e del 10 per cento del volume esistente sugli annessi agricoli) comunque entro i limiti dimensionali, se inferiori, previsti dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio del comune*
- d) *mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono in produzioni superfici fondiari minime superiori a quelle previste nel piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, nel regolamento d'attuazione del presente capo (deruralizzazioni) ;*

MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO AGRICOLA (DERURALIZZAZIONE)

ATTESO che, ai sensi dell' art. 45 commi 1 e 2 della L.R. n° 1/2005, gli interventi sul Patrimonio Edilizio Esistente che comportano il **mutamento delle destinazioni d'uso agricole** (deruralizzazione), fatta eccezione per gli annessi agricoli costruiti dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla L.R. n. 1/2005 che non possono mutare la destinazione d'uso agricola, sono garantiti da Convenzione o Atto unilaterale d'obbligo (A.U.O.) soggetta a registrazione e trascrizione di legge che contenga, ai sensi dell'art. 45 commi 1 e 2 della succitata L.R. n 1/2005 :

- a) *individuazione delle aree di pertinenza degli edifici*
- b) *impegno alla realizzazione d'interventi di sistemazione ambientale, fornendo idonee garanzie (per le aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad ha 1.00.00) .*

PRECISATO che , ai sensi dell' art. 45 commi 2 e 3 della L.R. n° 1/2005, gli interventi sul Patrimonio Edilizio Esistente che comportano il **mutamento delle destinazioni d'uso agricole** (deruralizzazione) :

- 1) *Per le aree di pertinenza di dimensioni **non inferiori ad ha 1.00.00** – Nel caso in cui le spese per la sistemazione ambientale da sostenersi nel primo decennio, contabilizzate a prezzi correnti al momento della formazione del titolo abilitativo risultano inferiori agli oneri da corrispondere ai sensi dell' art. 45.3, è dovuta al comune la relativa differenza (art. 45 comma 2)*
- 2) *Per le aree di pertinenza di dimensioni **inferiori ad ha 1.00.00** - in luogo della convenzione indicata all' art. 45.1, sono corrisposti specifici oneri stabiliti dal comune e connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo, in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione (art. 45 comma 3)*

PRECISATO che , ai sensi dell' art. 45 commi 4 e 5 della L.R. n° 1/2005, per gli interventi sul Patrimonio Edilizio Esistente che comportano il **mutamento delle destinazioni d'uso agricola** (deruralizzazione) :

- 1) *Gli oneri e gli impegni indicati all'art art. 45 commi 1, 2 e 3 sostituiscono gli oneri di urbanizzazione di cui al titolo VII della L.R. n° 1/2005 (art. 45 comma 4)*
- 2) *Gli edifici che mutano la destinazione d'uso agricola sono computati ai fini del dimensionamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti del governo del territorio (art. 45 comma 5)*

NUOVE COSTRUZIONI ANNESSI – AZIENDE INFERIORI AI MINIMI FONDIARI – SOGGETTI NON IMPRENDITORI AGRICOLI (I.A.P.)

ATTESO che , ai sensi dell' art. 41 comma 5 della L.R. n° 1/2005, la realizzazione di annessi agricoli da **soggetti diversi dagli imprenditori agricoli** (non I.A.P.) è consentita solo se prevista dagli strumenti della pianificazione territoriale, dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali del comune, ai sensi dell' [articolo 39](#) della L.R. n° 1/2005, in relazione alle attività :

- 1) *di fruizione del territorio rurale per il tempo libero,*
- 2) *di produzione per autoconsumo*
- 3) *di salvaguardia delle risorse genetiche autoctone,*
- 4) *di sostegno delle famiglie residenti in funzione del mantenimento della presenza umana a presidio dell'ambiente,*

RITENUTO, ai sensi dell' art. 41 commi 5, 6 e 7 della L.R. n° 1/2005, stabilire idonee garanzie e limiti per la realizzazione di annessi agricoli da **soggetti diversi dagli imprenditori agricoli** in analogia con quanto stabilito per i soggetti Imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) in relazione agli impegni :

- a) *ad effettuare gli interventi in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuovi edifici rurali o di interventi sul patrimonio esistente di cui all'[articolo 43](#), comma 1, lettere b) ,c) e d)*
- b) *a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti o recuperati , per almeno venti anni dalla loro ultimazione*
- c) *a non modificare la destinazione d'uso agricola dei nuovi edifici rurali, per almeno venti anni dalla loro ultimazione*
- d) *a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti*
- e) *a realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli, così come individuate dalle convenzioni o dagli atti d'obbligo*

- f) *a prestare idonee garanzie per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) ed e) e per la rimozione degli annessi ai sensi dell'articolo 41 comma 9*
- g) *ad assoggettarsi alle penali, previste nella convenzione o nell'atto d'obbligo, in caso d'inadempimento (in ogni caso le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza)*
- h) *l'impegno a non richiedere modifica della destinazione d'uso agricola dei nuovi edifici rurali, assunto in attuazione di precedente A.U.O. ed i tempi di rimozione (art. 41 comma 6) ;*
- i) *l'impegno alla rimozione ed i tempi di rimozione delle nuove costruzioni in caso di trasferimento di proprietà, anche parziale, del fondo su cui insistono per gli annessi (art. 41 comma 6 lett. b)) ;*

RECUPERO AI FINI AGRITURISTICI (RELAZIONE AGRITURISTICA – P.A.P.M.A.A.)

ATTESO che , ai sensi degli art. 41 comma 3 e art. 43 comma 2 della L.R. n° 1/2005, la realizzazione degli interventi connessi all'attività agrituristica è garantita da Convenzione o Atto unilaterale d'obbligo (A.U.O.) soggetta a registrazione e trascrizione di legge che contenga, ai sensi della L.R. 1/2005 e del Regolamento di Attuazione (approvato con D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007), impegno dell'imprenditore agricolo:

- 1) ***Interventi subordinati a redazione di Relazione agrituristica nel caso in cui siano realizzati gli interventi edilizi di cui all' art. 43 comma 1, lettere b) ,c) e d) (ristrutturazione edilizia - sostituzione edilizia - superamento delle barriere architettoniche) (Art. 43 comma 2 della L.R. 1/2005) - a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici recuperati, necessari allo svolgimento dell'attività agrituristica, per almeno venti anni dalla loro ultimazione***
- 2) ***Interventi subordinati a redazione di Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) nel caso in cui siano realizzati gli interventi edilizi di cui all' art. 43 comma 4, lettere a) e b) (ristrutturazione urbanistica - sostituzione edilizia – ampliamenti volumetrici) (Art. 42 commi 8 e 9 della L.R. 1/2005) -***
 - a) *ad effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuovi edifici rurali o di interventi sul patrimonio esistente di cui all'articolo 43, comma 1, lettere b) ,c) e d) ;*
 - b) *a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell'attività agricola e di quelle connesse per il periodo di validità del programma;*
 - c) *a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici recuperati , necessari allo svolgimento dell'attività agrituristica , per almeno venti anni dalla loro ultimazione ;*
 - d) *a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti;*
 - e) *a realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli, così come individuate dalle convenzioni o dagli atti d'obbligo;*
 - f) *a prestare idonee garanzie per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) ed e) e per la rimozione degli annessi ai sensi dell'articolo 41, comma 9;*
 - g) *ad assoggettarsi alle penali, previste nella convenzione o nell'atto d'obbligo, in caso d'inadempimento. In ogni caso le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza.*
 - h) *L'impegno di cui al comma 8, lettera c) non può essere modificato con le eventuali variazioni del programma di cui al comma 4.*

L.R. N. 1/03.01.2005 (TITOLO IV - CAPO III - IL TERRITORIO RURALE) (ARTT. 41-45) –
D.P.G.R. N. 5/R/09.02.2007 (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE) - (ARTT. 3-4-5-7-8-12)

ATTESO che la normativa sopravvenuta, con riferimento specifico al Regolamento di attuazione della L.R. 1/2005, (Titolo IV - Capo III - Il territorio Rurale) di cui al D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 dispone la formulazione di ulteriore normativa in ordine ai seguenti aspetti :

- **Art. 3.4 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Abitazioni rurali** (art. 41.3 L.R. 1/2005)
 - 4. Ove gli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o gli atti di governo del territorio del comune prevedano la possibilità di realizzare nuovi edifici rurali ad uso abitativo, la disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:
 - a) la dimensione massima ammissibile di ogni unità abitativa;
 - b) i materiali e gli elementi tipologici anche in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bio-edilizia ed al perseguimento del risparmio energetico;
 - c) la corretta localizzazione rispetto ai caratteri del territorio e dei paesaggi.

- **Art. 4.4 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Annessi agricoli per agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole** (art. 41.5 L.R. 1/2005)
 - 4. Ove gli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o gli atti di governo del territorio del comune prevedano la possibilità di installare gli annessi e manufatti di cui al comma 1, la disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:
 - a) i soggetti abilitati all'installazione di tali annessi o manufatti, includendo comunque le aziende agricole che non hanno le superfici fondiarie minime per la costruzione di annessi agricoli;
 - b) le caratteristiche tipologiche e costruttive degli annessi o manufatti;
 - c) le superfici fondiarie minime necessarie per l'installazione degli annessi o manufatti;
 - d) le caratteristiche dimensionali degli annessi o manufatti, con riferimento alla superficie agraria utilizzabile (SAU);
 - e) le forme di garanzia per la rimozione di ciascun annesso o manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo;
 - f) le parti delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola nelle quali è inibita l'installazione degli annessi e manufatti di cui al presente articolo.

- **Art. 5.3 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva - non soggetti a superfici fondiarie minime** (art. 41.7 L.R. 1/2005)
 - 3. La costruzione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive dell'azienda o di nuovi annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime è ammessa, previo rilascio del relativo permesso di costruire, solo se prevista e disciplinata dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune.

- **Art. 7.1 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Manufatti precari** (art. 41.8 L.R. 1/2005)
 - 1. Nel rispetto dei valori paesaggistici e nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune in coerenza con il piano territoriale di coordinamento della provincia e con il piano di indirizzo territoriale della Regione, l'installazione di manufatti precari per lo svolgimento dell'attività delle aziende agricole realizzati in legno, o con altri materiali leggeri e semplicemente appoggiati a terra, è consentita previa comunicazione al comune, a condizione che le opere di ancoraggio necessarie all'installazione non comportino alcuna modificazione morfologica dello stato dei luoghi.

- **Art. 8.1 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Serre Temporanee** (art. 41.8 L.R. 1/2005)
 - 1. Nel rispetto dei valori paesaggistici e fatte salve le limitazioni disposte dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune in coerenza con il piano territoriale di coordinamento della provincia e con il

piano di indirizzo territoriale della Regione, l'installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale per lo svolgimento dell'attività agricola aventi le stesse caratteristiche costruttive dei manufatti precari di cui all'articolo 7, comma 1 è consentita solo alle aziende agricole, previa comunicazione al comune.

- Art. 12 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Interventi di sistemazione ambientale (art. 45.2 L.R. 1/2005)

1.2. Gli interventi di sistemazione ambientale, correlati al mutamento della destinazione d'uso agricola di edifici ricadenti nel territorio rurale, nelle aree di pertinenza di cui all'articolo 45 comma 2 della L.R. 1/2005:

- devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali esistenti.
- devono garantire il mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.

3. Gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti a fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora, non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale ai sensi dei commi 1 e 2.

4. I titoli abilitativi necessari per realizzare gli interventi che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola sono corredati:

- a) da una stima del costo, contabilizzato a prezzi correnti al momento della presentazione della documentazione, degli interventi di sistemazione ambientale da realizzare nel primo decennio;
- b) dalla documentazione relativa alle risorse ambientali di cui all'articolo 9, comma 6, lettera f), nei casi in cui non sia stato presentato il programma aziendale;
- c) da adeguate forme di garanzia per la realizzazione degli interventi previsti;
- d) da eventuali ulteriori documentazioni previste dalla disciplina comunale per il territorio rurale.

5. Il piano territoriale di coordinamento della provincia individua gli interventi di sistemazione ambientale necessari per il mantenimento della qualità ambientale o per la riqualificazione ambientale delle varie parti del territorio rurale.

- Art. 44 – L.R. n. 1 del 03.01.2005 – Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola (art. == D.P.G.R. n. 5R/2007)

1. Nelle zone, con esclusiva o prevalente funzione agricola, sugli edifici con destinazione d'uso non agricola sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché, ove espressamente previsti dagli atti di governo del territorio dei comuni (regolamento urbanistico - piani complessi di intervento - piani attuativi) in coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale (PIT – PTC – PS), ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica.

2. Agli interventi sul patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applica la disciplina prevista dall'articolo 45, commi 1, 2, 3 e 4. Agli interventi di restauro e risanamento conservativo tale disciplina si applica una tantum.

PIANO REGOLATORE VIGENTE (ARTT. 24-25-26-27-28-29-33 N.T.A.)

ATTESO che , le N.T.A. di P.R.G. Vigente sono state adeguate (2° e 8° Variante al P.R.G.) alle previsioni di cui alla L.R. 64/1995 (ora abrogata per effetto dell'entrata in vigore della L.R.

1/2005 (Titolo IV - Capo III - Il territorio Rurale) e relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007) e pertanto, come esposto nella relazione allegata:

A - CONTENGONO NORME E PRESCRIZIONI IN ORDINE AI SEGUENTI ASPETTI:

- *Art. 24 – Individuazione delle Zone del territorio comunale che presentano particolari caratteri di interesse storico, ambientale o paesaggistico*
- *Art. 27 – Prescrizioni generali in ordine agli interventi ammessi ed alla tutela dell'ambiente*
- *Art. 28 – Definizione degli Interventi di recupero del Patrimonio edilizio esistente*
- *Art. 28 – Limitazione degli Interventi di recupero del Patrimonio edilizio esistente*
- *Art. 28 – Prescrizioni per la costruzione degli edifici connessi alla funzione agricola*
- *Art. 28 – Prescrizioni per la realizzazione delle abitazioni rurali*
- *Art. 28 – Prescrizioni per la tipologia delle abitazioni rurali*
- *Art. 28 – Norme per la realizzazione di annessi nelle aziende di superfici fondiarie inferiori ai limiti di legge con riferimento alla L.R. 64/1995*
- *Art. 28 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola (Art. 44 L.R. n. 1/2005):*
- *Art. 28-33 - Manufatti precari (Art. 41.8 L.R. n. 1/2005):*

B - NON CONTENGONO NORME E PRESCRIZIONI, DI CUI ALLA L.R. 1/2005, IN ORDINE AI SEGUENTI ASPETTI :

- *Art. 3.4 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Abitazioni rurali (art. 41.3 L.R. 1/2005)*
 - b) i materiali e gli elementi tipologici anche in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bio-edilizia ed al perseguimento del risparmio energetico;*
- *Art. 4.4 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Annessi agricoli per agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole (art. 41.5 L.R. 1/2005)*
 - a) i soggetti abilitati all'installazione di tali annessi o manufatti, includendo comunque le aziende agricole che non hanno le superfici fondiarie minime per la costruzione di annessi agricoli;*
 - b) le caratteristiche tipologiche e costruttive degli annessi o manufatti;*
 - c) le superfici fondiarie minime necessarie per l'installazione degli annessi o manufatti;*
 - d) le caratteristiche dimensionali degli annessi o manufatti, con riferimento alla superficie agraria utilizzabile (SAU);*
 - e) le forme di garanzia per la rimozione di ciascun annesso o manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo;*
- *Art. 12 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Interventi di sistemazione ambientale (art. 45.2 L.R. 1/2005)*
 - *Interventi di sistemazione ambientale, correlati al mutamento della destinazione d'uso agricola di edifici ricadenti nel territorio rurale, nelle aree di pertinenza di cui all'articolo 45 comma 2 della L.R. 1/2005:*
 - *Documentazione a corredo dei titoli abilitativi necessari per realizzare gli interventi che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola costituita :*

- a) da una stima del costo, contabilizzato a prezzi correnti al momento della presentazione della documentazione, degli interventi di sistemazione ambientale da realizzare nel primo decennio;
- b) dalla documentazione relativa alle risorse ambientali di cui all'articolo 9, comma 6, lettera f), nei casi in cui non sia stato presentato il programma aziendale;
- c) da adeguate forme di garanzia per la realizzazione degli interventi previsti;
- d) da eventuali ulteriori documentazioni previste dalla disciplina comunale per il territorio rurale.

PIANO STRUTTURALE APPROVATO (PARTE II Titolo 2 – PARTE III Titolo2)

ATTESO che il Piano Strutturale (P.S.), adottato (*Del. C.C. n. 42/09.11.2007*) e recentemente approvato (*Del. C.C. n. 26/17.06.2008*), con riferimento specifico alla L.R. 1/2005, (Titolo IV - Capo III - Il territorio Rurale) ed al Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 detta prescrizioni ed indirizzi anche ai fini della formulazione della normativa di Regolamento Urbanistico (R.U.) in ordine ai seguenti aspetti e come specificato nell'allegata relazione:

A - CONTIENE NORME E PRESCRIZIONI IN ORDINE AI SEGUENTI ASPETTI:

- *Individuazione delle Zone del territorio comunale che presentano particolari caratteri di interesse storico, ambientale o paesaggistico* : Art. 38-41 - Art. 72-79 - Art. 95-97 -
- *Prescrizioni generali in ordine agli interventi ammessi ed alla tutela dell'ambiente:* Art. 80-83 Art. 85-86 -
- *Individuazione delle Zone del territorio comunale meritevoli di salvaguardia paesaggistica:* Art. 95-97 - Art. 128-129 -
- *Definizione e Limitazione degli Interventi di recupero del Patrimonio edilizio esistente* : Art. 100-101 - Art. 129 -
- *Prescrizioni per la costruzione degli edifici connessi alla funzione agricola* : Art. 55-62 - Art. 65-70 - Art.80-83 - Art. 85-86 - Art. 125-129 - Art. 147 -
- *Prescrizioni per la realizzazione delle abitazioni rurali* : Art. 55-62 - Art. 65-70 - Art.80-83 - Art. 85-86 - Art. 125-129 -
- *Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola* (Art. 44 L.R. n. 1/2005) : Art. 127

B - NON CONTIENE NORME E PRESCRIZIONI, DI CUI ALLA L.R. 1/2005, IN ORDINE AI SEGUENTI ASPETTI RINVIANDO ESPRESSAMENTE AL R.U. E SALVO LE PRESCRIZIONI ESPRESSAMENTE RIPORTATE :

- *Art. 3.4 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Abitazioni rurali* (art. 41.3 L.R. 1/2005): Art. 104
- *Art. 4.4 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Annessi agricoli per agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole* (art. 41.5 L.R. 1/2005) . Art. 126-127
- *Art. 5.3 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva - non soggetti a superfici fondiarie minime* (art. 41.7 L.R. 1/2005) : Art. 126 -
- *Art. 7.1 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Manufatti precari* (art. 41.8 L.R. 1/2005) : Art. 126 - Art. 126 L'installazione di annessi agricoli di cui all'art. 41, co. 5 della l.reg. Toscana n. 1/2005

- **Art. 8.1 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Serre Temporanee** (art. 41.8 L.R. 1/2005) : Art. 126
-
- **Art. 12 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Interventi di sistemazione ambientale** (art. 45.2 L.R. 1/2005) : Art. 126 -

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO – P.T.C. -

ATTESO che il Piano Territoriale di Coordinamento vigente (*Del. C.P. n. 109/20.10.2000*), con riferimento specifico alla L.R. 1/2005, (Titolo IV - Capo III - Il territorio Rurale) ed al Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 non dispone specifica ulteriore normativa in ordine agli aspetti di competenza essendo in fase di revisione, ma detta **obiettivi e prescrizioni di ordine generale** la cui coerenza è stata già verificata nell'ambito del procedimento di adozione ed approvazione del Piano strutturale riconducibili ai seguenti aspetti:

- **Art. 3.4 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Abitazioni rurali** (art. 41.3 L.R. 1/2005)
- **Art. 4.4 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Annessi agricoli per agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole** (art. 41.5 L.R. 1/2005)
- **Art. 5.3 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva - non soggetti a superfici fondiari minime** (art. 41.7 L.R. 1/2005)
- **Art. 7.1 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Manifatti precari** (art. 41.8 L.R. 1/2005)
- **Art. 8.1 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Serre Temporanee** (art. 41.8 L.R. 1/2005)
- **Art. 12 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Interventi di sistemazione ambientale** (art. 45.2 L.R. 1/2005)

PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE – P.I.T. -

ATTESO che il Piano di Indirizzo Territoriale vigente (*Del. C.R.T. n. 72/24.7.2007*), con riferimento specifico alla L.R. 1/2005, (Titolo IV - Capo III - Il territorio Rurale) ed al Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 non dispone specifica ulteriore normativa in ordine agli aspetti di competenza essendo in fase di revisione, ma detta **obiettivi e prescrizioni di ordine generale** la cui coerenza è stata già verificata nell'ambito del procedimento di approvazione del Piano strutturale riconducibili ai seguenti aspetti:

- **Art. 3.4 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Abitazioni rurali** (art. 41.3 L.R. 1/2005)
- **Art. 4.4 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Annessi agricoli per agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole** (art. 41.5 L.R. 1/2005)
- **Art. 5.3 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva - non soggetti a superfici fondiari minime** (art. 41.7 L.R. 1/2005)
- **Art. 7.1 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Manifatti precari** (art. 41.8 L.R. 1/2005)
- **Art. 8.1 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Serre Temporanee** (art. 41.8 L.R. 1/2005)
- **Art. 12 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Interventi di sistemazione ambientale** (art. 45.2 L.R. 1/2005)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la **L.R. n. 1 del 03.01.2005** – Titolo IV Capo III (Il territorio Rurale) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il **Regolamento di Attuazione** della succitata L.R. n. 1/2005 approvato con **D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007** ;

VISTA la **L.R. n. 30 del 23.06.2003** e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il **Regolamento di Attuazione** della succitata L.R. n. 30/2003 approvato con **D.P.G.R. n. 46R del 03.08.2004** ;

VISTO il **Piano Regolatore del Comune di Pienza approvato con Del. G.R.T. n. 3047 del 27.03.1995** , tutt'ora vigente, fatta eccezione per le norme di salvaguardia ai sensi di legge per le previsioni in contrasto con gli obiettivi e prescrizioni del P.S. approvato ;

VISTO il **Piano Strutturale del Comune di Pienza approvato con Del. C.C. n. 26 del 17.05.2008** , in fase di pubblicazione ;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) APPROVARE, ai sensi degli artt. 41, 42, 43 e 45 della **L.R. n. 1 del 03.01.2005** – Titolo IV Capo III (Il territorio Rurale) e relativo Regolamento di attuazione approvato con **D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007**, oltre che dell'art. 17 della **L.R. n. 30 del 23.06.2003** e relativo Regolamento di attuazione approvato con **D.P.G.R. n. 46R del 03.08.2004** , i seguenti SCHEMI TIPO di ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere a garanzia degli adempimenti e vincoli di legge connessi all'attuazione degli interventi in materia agricola di seguito elencati :

- ALL. 1 -** A.U.O. Art. 41 commi 1 e 2, Art. 43 comma 4 L.R. 1/2005 - per l'attuazione dei P.A.P.M.A.A. in **aziende di consistenza non inferiore ai minimi fondiari** (nuove costruzioni – deruralizzazioni – interventi non attuabili in assenza di P.A.P.M.A.A.);
- ALL. 2 -** A.U.O. - Art. 41 comma 5 L.R. 1/2005 - per l'attuazione di interventi in **aziende di consistenza inferiore ai minimi fondiari** (agricoltura amatoriale);
- ALL. 3 -** A.U.O. - Art. 41 comma 8 L.R. 1/2005 - per la **installazione di manufatti precari** (in aziende di consistenza non inferiore ai minimi fondiari);
- ALL. 4 -** A.U.O. Art. 45 commi 1 e 2 L.R. 1/2005 per l'attuazione dei **mutamenti di destinazione d'uso agricola** di fabbricati rurali (deruralizzazione);
- ALL. 5 -** A.U.O. - Art. 43 comma 2 L.R. 1/2005 - Art. 17 L.R. 30/2003 - per l'attuazione di interventi di recupero per **attività agrituristiche** (in assenza di P.A.P.M.A.A.);

2) DARE ATTO che, ai sensi dell' art. 42 comma 7 della L.R. n° 1/2005, la realizzazione degli interventi previsti nel **Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale** (P.A.P.M.A.A.) e l'attuazione del “Programma aziendale” è garantita da Atto Unilaterale d' Obbligo (A.U.O.) soggetto a registrazione e trascrizione di legge .

3) DARE ATTO che, ai sensi dell' art. 43 comma 2 della L.R. n° 1/2005, la realizzazione degli interventi previsti nella **Relazione Agriturstica**, limitatamente agli interventi per i quali è prescritto esplicito atto di impegno e vincolo, è garantita da Atto unilaterale d'obbligo (A.U.O.) soggetta a registrazione e trascrizione di legge

4) DARE ATTO che, ai sensi dell' art. 45 commi 1 e 2 L.R. 1/2005 per l'attuazione dei **mutamenti di destina-zione d'uso agricola** di fabbricati rurali (deruralizzazione), limitatamente agli interventi per i quali è prescritto esplicito atto di impegno e vincolo, è garantita da Atto unilaterale d'obbligo (A.U.O.) soggetta a registrazione e trascrizione di legge **oltre fideiussione pari agli interventi di miglioramento ambientale ed al costo per il mantenimento degli stessi per una durata di anni 10 determinata su perizia giurata di stima ai prezzi di mercato vigenti al momento dell'intervento**

5) STABILIRE che, ai sensi dell' art. 41 comma 5 L.R. 1/2005, per l'attuazione di interventi in **aziende di consistenza inferiore ai minimi fondiari (agricoltura amatoriale)**, è garantita da Atto unilaterale d'obbligo (A.U.O.) soggetto a registrazione e trascrizione di legge con espresso impegno alla **rimozione e ripristino dello stato dei luoghi alla fine della vita produttiva del manufatto**;

6) STABILIRE che, ai sensi dell' art. 41 comma 8 L.R. 1/2005 - per la **installazione di manufatti precari**, è garantita da Atto unilaterale d'obbligo (A.U.O.) soggetto a registrazione e trascrizione di legge **oltre fideiussione pari agli interventi di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi determinata su perizia di stima ai prezzi di mercato vigenti al momento dell'intervento** ;

7) STABILIRE, attese le motivazioni e riferimenti di cui alla premessa, in ordine alla regolamentazione di competenza comunale, all'edificazione del Territorio Rurale, alle norme di salvaguardia del Piano strutturale, ed in applicazione dei:

- **D.P.G.R. n. 46R del 03.08.2004** , per gli interventi connessi alla attività agrituristica complementare,

- **L.R. n. 1 del 03.01.2005** , per gli interventi connessi al mutamento di destinazione d'uso ed alla realizzazione/costruzione di abitazioni rurali,

- **D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007** , per gli interventi connessi alla conduzione del fondo, anche amatoriale, ed al mutamento di destinazione d'uso,

I CRITERI E LE CARATTERISTICHE CUI DEVONO UNIFORMARSI GLI INTERVENTI DI SEGUITO ELENCATI da applicarsi fino all'approvazione del REGOLAMENTO URBANISTICO e del REGOLAMENTO EDILIZIO UNIFICATO.

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla proposta del Sindaco – Presidente;

Visto l'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

- Art. 3.4 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Abitazioni rurali (art. 41.3 L.R. 1/2005)

- **Dimensione massima ammissibile di ogni unità abitativa** - Per le aziende agricole come definite dalla L.R. 1/05 sono consentite – *omissis* - abitazioni rurali di superficie utile non superiore a mq. 110. Sono ammesse abitazioni rurali di superficie superiore ai limiti stabiliti previa redazione di Piano Attuativo. Sono consentiti ampliamenti “una-tantum” nei limiti del 5% della superficie del fabbricato oggetto d’intervento fino ad un massimo di mc. 300. Per le residenze rurali l’ampliamento è consentito nei limiti della superficie massima di mq. 110 consentita per le nuove costruzioni. (art. 28 NTA di PRG)

- **Materiali e elementi tipologici in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche** - I nuovi edifici in muratura dovranno ripetere, sia nei volumi che nella tipologia costruttiva, i tipi tradizionali della architettura rurale. I colori dovranno essere neutri, con esclusione del colore bianco. Le coperture dovranno essere prevalentemente a padiglione e comunque non piane, con manto di tegole in cotto. I nuovi edifici, ove possibile, dovranno sorgere nei pressi delle costruzioni esistenti, e non dovranno prevalere volumetricamente su queste ultime, ma anzi adeguarsi alle altezze e alle caratteristiche tipologiche e formali del luogo: dovranno tendere cioè a riprodurre, ove possibile e con le dovute attenzioni progettuali, il tipo delle "corti" agricole tradizionali e non il tipo della "villetta" caratteristico delle periferie urbane dei primi del novecento, che deve essere evitato in quanto estraneo alla tradizione culturale e sociale del territorio. (art. 28 NTA di PRG).

- **Materiali e elementi tipologici in relazione allo sviluppo della bio-edilizia ed al perseguimento del risparmio energetico** – In assenza di specifiche disposizione delle NTA di PRG e prescrizioni delle NTA di PS si stabilisce in coerenza con le disposizioni del R.E.U. già redatto e da approvare quanto segue:

- Le valutazioni dei progetti e la loro rispondenza ai principi della Edilizia sostenibile sono effettuate sulla base delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” di cui alla Delibera GRT n. 322 del 28.02.2005 e alla Delibera GRT n. 218 del 03.04.2006 e alle loro successive modifiche ed integrazioni secondo il sistema di valutazione in esse contenuto. In particolare, il raggiungimento degli obiettivi di qualità edilizia, urbanistica e sostenibilità ambientale deve attuarsi attraverso un sistema di progettazione e verifica di tipo prestazionale. Le opere edilizie devono rispondere a specifici requisiti secondo parametri oggettivi e misurabili, in base ai quali verranno verificati i livelli di prestazione delle stesse.

- Rientrano nell’ ambito di applicazione delle norme enunciate gli interventi di iniziativa privata relativi a:

- a) Piani attuativi
- b) Nuove costruzioni
- c) Ristrutturazioni dell’intero organismo edilizio

- Negli edifici di nuova costruzione, deve essere garantita una produzione energetica, derivata dall’uso di pannelli fotovoltaici, non inferiore a 0,2 kW.

- Il presente regolamento individua il risparmio delle risorse ambientali quale obiettivo primario della sostenibilità. A tal fine, nei casi di cui *sopra*, sono considerate quali requisiti minimi le seguenti disposizioni:

- a) Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria che soddisfino almeno il 50% del fabbisogno annuale, fatto salvo documentati impedimenti tecnici; in tal caso dovranno essere realizzati interventi alternativi che consentano di ottenere un equivalente risparmio energetico.

- b) Installazione di impianto di riscaldamento centralizzato con contabilizzatore individuale del calore e/o eventuale allacciamento alla rete di teleriscaldamento a servizio di almeno quattro unità immobiliari.
- c) Raggiungimento di valori di isolamento termico dell'involucro edilizio in conformità ai limiti previsti dal D.Lgs. 192/2005.
- d) Installazione di caldaie a basse emissioni inquinanti in conformità ai limiti previsti dal D.Lgs. 192/2005.
- e) Risparmio idrico mediante raccolta delle acque meteoriche dalle superfici impermeabili e stoccaggio in cisterne o accumuli naturali.

- Localizzazione rispetto ai caratteri del territorio e dei paesaggi -

I nuovi edifici, ove possibile, dovranno sorgere nei pressi delle costruzioni esistenti, e non dovranno prevalere volumetricamente su queste ultime, ma anzi adeguarsi alle altezze e alle caratteristiche tipologiche e formali del luogo (art. 28 NTA di PRG).

Nelle **Colline Argillose** il RU può individuare gli ulteriori impegni di suolo per insediamenti residenziali e produttivi, ed è consentita, con le limitazioni contenute negli artt. 128 e 129, la realizzazione delle residenze rurali, degli annessi agricoli e delle infrastrutture richieste attraverso i PMAA; rimane comunque esclusa la realizzazione di residenze rurali, di annessi agricoli e di infrastrutture nelle aree ricomprese nel vincolo di tutela indiretta della "Cinta muraria di Monticchiello" (art. 81 NTA di PS)

Salvo imperativi tecnici, da dimostrarsi esplicitamente, le residenze rurali e gli annessi richiesti attraverso i PMAA saranno realizzati in aderenza agli edifici esistenti ed in corrispondenza dei ripiani sommitali dei crinali, con esclusione dei versanti e degli impluvi. (art. 81 NTA di PS)

Nella **Piattaforma calcarea di Pienza** il RU può individuare gli ulteriori impegni di suolo per insediamenti residenziali e produttivi, tenendo conto delle condizioni morfologiche, delle opportunità di ricucitura del tessuto edilizio preesistente, delle opportunità legate alla riqualificazione paesaggistica dei margini urbani. In considerazione della elevata qualità paesaggistica di questa UDP e della frammentazione delle aziende agricole presenti, non è consentito richiedere, attraverso i PMAA, la realizzazione di nuovi edifici da destinare a residenze rurali, annessi agricoli, nonché di nuove strade (art. 82 NTA di PS)

In considerazione della elevata qualità paesaggistica e naturalistica, della presenza rilevante di formazioni boschive e della generale esiguità delle attività agricole, nelle **UDP dei Rilievi di Monticchiello, di S. Anna in Camprena, di Poggio S. Pietro e della Foce** non è consentito richiedere attraverso i PMAA la realizzazione di nuovi edifici da destinare a residenze rurali o di nuove strade (art. 83 NTA di PS)

Le richieste di residenze ed annessi rurali da inserire nei PMAA tengono conto delle limitazioni indicate nell'art. 128 e 129, nonché nello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio, considerando l'Unità di paesaggio ove ricade l'azienda agricola ed in particolare la trasformazione da realizzare (art. 126 NTA di PS)

In caso di aziende costituite da aree ricomprese in più di una Unità di paesaggio di cui all'art. 65 delle presenti NTA, nel definire la collocazione di eventuali residenze rurali ed annessi agricoli i PMAA rispettano il criterio della proporzionalità, localizzando i manufatti edilizi nella Unità di paesaggio ove ricade la porzione maggiore dell'azienda stessa, comunque tenendo conto della

localizzazione delle colture cui è riferita l'esigenza di nuovi edifici (art. 126 NTA di PS)

Aree di pertinenza paesaggistica dei centri urbani - Le trasformazioni ammissibili sono quelle indicate nelle rispettive schede UTOE 6 e 7, contenute nell'art. 147, con esclusione di nuovi annessi agricoli (art. 128 NTA di PS)

Aree di pertinenza paesaggistica degli aggregati e dei BSA del territorio rurale - Nei casi in cui l'area di pertinenza sia riferita ad un aggregato o ad un BSA ove sono svolte anche funzioni di azienda agricola, e qualora sia consentito dalla disciplina dello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio e dallo Statuto della città e degli insediamenti, è possibile richiedere attraverso il PMAA la realizzazione di nuovi annessi agricoli, dimostrando l'impossibilità e/o l'inopportunità di edificarli al di fuori dell'area di pertinenza stessa. (art. 129 NTA di PS)

I nuovi annessi agricoli vanno comunque collocati in posizione tale da non interferire con i punti di vista privilegiati. A tal fine la documentazione progettuale da presentare con il PMAA deve mostrare con chiarezza lo stato iniziale e lo stato modificato, anche confrontando ipotesi localizzative differenti (art. 129 NTA di PS)

- Art. 4.4 - D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 - Annessi agricoli per agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole (art. 41.5 L.R. 1/2005)

- Soggetti abilitati all'installazione di annessi o manufatti - aziende agricole che non hanno le superfici fondiari minime per la costruzione di annessi agricoli - superfici fondiari minime necessarie per l'installazione degli annessi o manufatti;

- Caratteristiche dimensionali degli annessi o manufatti -

Per le aziende di superficie inferiore ai minimi stabiliti dalla L.R. 1/05, e comunque di superficie non inferiore ad ha 1.00.00, è consentita unicamente la costruzione di annessi agricoli con l'applicazione dei seguenti parametri urbanistici con riferimento alla superficie agraria utilizzabile (SAU): (art. 28 NTA di PRG)

Indice di fabbricabilità fondiaria	mc/mq	0,01
Altezza massima	ml	6,00
Altezza minima	ml	3,00
Distanza minima dal confine	ml	10,00
Volume max costruibile	mc	500,00
Superficie max consentita	mq	150,00

Le dimensioni degli annessi agricoli, anche se commisurati alla capacità produttiva (SAU) del fondo, e degli indici urbanistici di cui al comma precedente, nelle zone A2 di cui all'art. 26 ed A3 di cui all'art. 29 delle NTA di PRG saranno valutate in relazione alla tutela naturalistico-ambientale dei luoghi.

- Caratteristiche tipologiche e costruttive degli annessi o manufatti - In assenza di RU gli annessi per agricoltura amatoriale sono ammessi esclusivamente in legno e copertura leggera, nella gamma dei colori coerenti con l'inserimento nel contesto del paesaggio, semplicemente appoggiati a terra, ed a condizione che le opere di ancoraggio necessarie alla installazione non comportino alcuna modificazione morfologica dello stato dei luoghi.

Coerentemente con le indicazioni della l.reg. Toscana n. 1/2005, il RU disciplina i materiali da utilizzare negli annessi agricoli di nuova realizzazione, selezionandoli in funzione dell'agevole eliminazione al termine della loro vita utile e delle qualità edilizie indispensabili a garantirne l'adeguato inserimento nel contesto (art. 127 NTA di PS)

- **Forme di garanzia per la rimozione di ciascun annesso o manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo** - A garanzia della rimozione degli annessi o manufatti è prodotto A.U.O. soggetto a registrazione e trascrizione di legge con espresso impegno alla rimozione e ripristino dello stato dei luoghi alla fine della vita produttiva del manufatto

- **Aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola nelle quali è inibita l'installazione degli annessi e manufatti** - In assenza di RU gli annessi per agricoltura amatoriale, come per gli annessi soggetti a redazione di PAPMAA, trovano applicazione gli espressi divieti di cui alle NTA di PS:

Art. 80-83 Disciplina delle *Unità di paesaggio* (UDP) (Pianure di Fondovalle - Colline argillose - Piattaforma Calcarea di Pienza - Rilievi di Monticchiello, di S. Anna in Camprena, di Poggio San Pietro e della Foce)

Art. 85-86 Disciplina per le Forme del paesaggio rurale (FPR) (zone a dominante naturale - zone a dominante agricola)

Art. 125 Classificazione del territorio rurale e trasformabilità delle aree agricole

Art. 127 Disciplina per gli annessi agricoli di nuova realizzazione e per la trasformazione di quelli esistenti; indirizzi per il RU

Art. 128 Limiti alla edificazione nel territorio rurale ricompreso nelle aree di pertinenza paesaggistica dei centri urbani

Art. 129 Limiti alla edificazione nelle aree di pertinenza paesaggistica degli aggregati e dei BSA del territorio rurale

Art. 147 Strategie di sviluppo delle UTOE (*N. 6 CONTESTO FIGURATIVO DI PIENZA - N. 7 CONTESTO FIGURATIVO DI MONTICCHIELLO - N. 8 INSEDIAMENTI RURALI*)

L'installazione di annessi agricoli di cui all'art. 41, co. 5 della l.reg. Toscana n. 1/2005 (*soggetti diversi dagli imprenditori agricoli*) e delle serre temporanee di cui all'art. 41, co. 8 della legge cit. (*manufatti precari*) è consentita esclusivamente nelle aree indicate dal RU. (art. 126 NTA di PS)

- Art. 5.3 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva - non soggetti a superfici fondiarie minime (art. 41.7 L.R. 1/2005)

Non sono consentiti Annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva trovando applicazione le norme di seguito riportate:

Per le aziende agricole come definite dalla L.R. 1/05 (L.R. 64/95) sono consentite unicamente le costruzioni di annessi agricoli commisurati alla capacità produttiva del fondo (art. 28 NTA di PRG)

In applicazione dell'art. 42 della l.reg. Toscana n. 1/2005 il RU disciplina i casi in cui il PMAA ha valore di piano attuativo. (Art. 126 NTA di PS)

- Art. 7.1 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Manufatti precari (art. 41.8 L.R. 1/2005)

In assenza di RU nel rispetto dei valori paesaggistici, l'installazione di manufatti precari per lo svolgimento dell'attività delle aziende agricole sono realizzati in legno e semplicemente appoggiati a terra, ed a condizione che le opere di ancoraggio necessarie alla installazione non comportino alcuna modificazione morfologica dello stato dei luoghi.

Zone A3 - Non è consentita l'installazione di manufatti precari ivi comprese le serre stagionali. Ovviamente per la realizzazione di serre fisse si applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli.(art. 28 NTA di PRG)

Zone E - L'installazione di manufatti precari e serre stagionali è consentita per un periodo non superiore ad un anno non prorogabile né ripetibile. Tanto l'installazione

che la rimozione è soggetta a comunicazione. Ovviamente per la realizzazione di serre fisse si applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli

In assenza di RU gli annessi per agricoltura amatoriale, come per gli annessi soggetti a redazione di PAPMAA, trovano applicazione gli espressi divieti di cui alle NTA di PS:

Art. 80-83 Disciplina delle *Unità di paesaggio* (UDP) (Pianure di Fondovalle - Colline argillose - Piattaforma Calcarea di Pienza - Rilievi di Monticchiello, di S. Anna in Camprena, di Poggio San Pietro e della Foce)

Art. 85-86 Disciplina per le Forme del paesaggio rurale (FPR) (zone a dominante naturale - zone a dominante agricola)

Art. 125 Classificazione del territorio rurale e trasformabilità delle aree agricole

Art. 127 Disciplina per gli annessi agricoli di nuova realizzazione e per la trasformazione di quelli esistenti; indirizzi per il RU

Art. 128 Limiti alla edificazione nel territorio rurale ricompreso nelle aree di pertinenza paesaggistica dei centri urbani

Art. 129 Limiti alla edificazione nelle aree di pertinenza paesaggistica degli aggregati e dei BSA del territorio rurale

Art. 147 Strategie di sviluppo delle UTOE (N. 6 CONTESTO FIGURATIVO DI PIENZA - N. 7 CONTESTO FIGURATIVO DI MONTICCHIELLO - N. 8 INSEDIAMENTI RURALI)

L'installazione di annessi agricoli di cui all'art. 41, co. 5 della l.reg. Toscana n. 1/2005 (*soggetti diversi dagli imprenditori agricoli*) e delle serre temporanee di cui all'art. 41, co. 8 della legge cit. (*manufatti precari*) è consentita esclusivamente nelle aree indicate dal RU. (art. 126 NTA di PS)

- Art. 8.1 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Serre Temporanee (art. 41.8 L.R. 1/2005)

In assenza di RU nel rispetto dei valori paesaggistici, l'installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale per lo svolgimento dell'attività agricola è consentita solo alle aziende agricole sono realizzati in legno e semplicemente appoggiati a terra, ed a condizione che le opere di ancoraggio necessarie alla installazione non comportino alcuna modificazione morfologica dello stato dei luoghi.

Zone A3 - Non è consentita l'installazione di manufatti precari ivi comprese le serre stagionali. Ovviamente per la realizzazione di serre fisse si applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli.(art. 28 NTA di PRG)

Zone E - L'installazione di manufatti precari e serre stagionali è consentita per un periodo non superiore ad un anno non prorogabile né ripetibile. Tanto l'installazione che la rimozione è soggetta a comunicazione. Ovviamente per la realizzazione di serre fisse si applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli

In assenza di RU le serre temporanee e le serre con copertura stagionale, come per gli annessi soggetti a redazione di PAPMAA, trovano applicazione gli espressi divieti di cui alle NTA di PS:

Art. 80-83 Disciplina delle *Unità di paesaggio* (UDP) (Pianure di Fondovalle - Colline argillose - Piattaforma Calcarea di Pienza - Rilievi di Monticchiello, di S. Anna in Camprena, di Poggio San Pietro e della Foce)

Art. 85-86 Disciplina per le Forme del paesaggio rurale (FPR) (zone a dominante naturale - zone a dominante agricola)

Art. 125 Classificazione del territorio rurale e trasformabilità delle aree agricole

Art. 127 Disciplina per gli annessi agricoli di nuova realizzazione e per la trasformazione di quelli esistenti; indirizzi per il RU

- Art. 128 Limiti alla edificazione nel territorio rurale ricompreso nelle aree di pertinenza paesaggistica dei centri urbani
- Art. 129 Limiti alla edificazione nelle aree di pertinenza paesaggistica degli aggregati e dei BSA del territorio rurale
- Art. 147 Strategie di sviluppo delle UTOE (N. 6 CONTESTO FIGURATIVO DI PIENZA - N. 7 CONTESTO FIGURATIVO DI MONTICCHIELLO - N. 8 INSEDIAMENTI RURALI)

L'installazione di annessi agricoli di cui all'art. 41, co. 5 della l.reg. Toscana n. 1/2005 (soggetti diversi dagli imprenditori agricoli) e delle serre temporanee di cui all'art. 41, co. 8 della legge cit. (manufatti precari) è consentita esclusivamente nelle aree indicate dal RU. (art. 126 NTA di PS)

- Art. 12 – D.P.G.R. n. 5R del 09.02.2007 – Interventi di sistemazione ambientale (art. 45.2 L.R. 1/2005)

In assenza di RU nel rispetto della disciplina dello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio, per gli interventi di miglioramento ambientale correlati al mutamento della destinazione d'uso agricola di edifici ricadenti nel territorio rurale prescritti ed ammissibili a scomputo, in analogia con gli interventi di miglioramento ambientale prescritti per la redazione del PAPMAAA, sono stabiliti i seguenti indirizzi e criteri:

1. - *Gli interventi di sistemazione ambientale, correlati al mutamento della destinazione d'uso agricola di edifici ricadenti nel territorio rurale, nelle aree di pertinenza di cui all'articolo 45.2 della L.R. 1/2005, devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali esistenti.*
2. - *Gli interventi di cui al comma 1, da realizzarsi nelle aree di pertinenza degli edifici medesimi, individuate ai sensi della L.R. 1/2005, devono garantire il mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.*
3. - *Gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti a fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora, non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale ai sensi dei punti 1 e 2.*
4. - *I titoli abilitativi necessari per realizzare gli interventi che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola sono corredati:*
 - a) da una stima del costo, contabilizzato a prezzi correnti al momento della presentazione della documentazione, degli interventi di sistemazione ambientale da realizzare nel primo decennio;
 - b) dalla documentazione relativa alle risorse ambientali di cui all'articolo 9, comma 6, lettera f) del D.P.G.R. n. 5R/2007, nei casi in cui non sia stato presentato il programma aziendale;
 - c) da garanzia fidejussoria per la realizzazione degli interventi previsti da realizzare nel primo decennio e di pari durata;
 - d) da A.U.O. registrato e trascritto ai sensi di legge a garanzia della riduzione degli oneri di costruzione/deruralizzazione.
5. - *Gli interventi di sistemazione ambientale, prescritti ed ammessi da realizzarsi nelle aree di pertinenza degli edifici medesimi, individuate ai sensi della L.R. 1/2005*
 - a) assumono come riferimento essenziale gli obiettivi e la disciplina dello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio, considerando quelle inerenti l'Unità di paesaggio (Art. 72-79 NTA di PS) in cui ricade l'azienda proponente (Art. 126 NTA di P.S.).
 - b) In aggiunta alle misure di miglioramento ambientale indicate dallo Statuto degli ecosistemi e del paesaggio per ciascuna Unità di paesaggio, sono considerati anche i seguenti interventi:

- la eliminazione di linee elettriche aeree in disuso, oppure l'interramento di quelle attive;
- la manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico e la messa a disposizione di strade vicinali di uso privato per forme di fruizione pubblica;
- la eliminazione di edifici ed annessi fatiscenti, precari o comunque incongrui rispetto al contesto. (Art. 126 NTA di P.S.).

- Art. 44 – L.R. n. 1 del 03.01.2005 – Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola (art. == D.P.G.R. n. 5R/2007)

In assenza di specifiche previsioni del PS, salvo quanto espressamente riportato all'art. 127 delle NTA di PS, fino all'approvazione del RU trova applicazione l'art. 44 della L.R. 1/05

1. - *Nelle zone, con esclusiva o prevalente funzione agricola, sugli edifici con destinazione d'uso non agricola sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo in coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale (PIT – PTC – PS), con esclusione della ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica.*

2. - *Agli interventi sul patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applica la disciplina prevista dall'articolo 45, commi 1, 2, 3 e 4 della L.R. n. 1/2005. Agli interventi di restauro e risanamento conservativo tale disciplina si applica una tantum.*

Nelle trasformazioni che comportino mutamenti della destinazione d'uso di annessi agricoli realizzati prima dell'entrata in vigore della l.reg. Toscana n. 1/2005, il RU limita le trasformazioni edilizie alle fattispecie di cui all'art. 17, c.2 (a. la manutenzione ordinaria, b. la manutenzione straordinaria, c. il restauro e risanamento conservativo, d. la ristrutturazione edilizia) delle presenti NTA, con esclusione della ristrutturazione edilizia, salvo ulteriori restrizioni connesse alla rilevanza storico-architettonico dell'edificio così come indicata nel censimento dei beni storico architettonici contenuti nel QC. (Art. 127 NTA di P.S.).

INVIARE il presente atto all'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ed alla COMUNITA' MONTANA AMIATA VAL D'ORCIA per gli adempimenti di rispettiva competenza.

COMUNE DI PIENZA

(Provincia di Siena)

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

(INTERVENTI SUBORDINATI A REDAZIONE DI P.A.P.M.A.A.)

(Art. 41 commi 1 e 2 L.R. 03.01.2005 n° 1)

(Art. 43 comma 4 L.R. 03.01.2005 n° 1)

Repertorio n° _____

L'anno _____ e questo dì _____ del mese di _____ (___/___/___) con il presente

Atto Unilaterale d'Obbligo avente forza di legge i sottoscritti :

1) _____, nato/a a _____ (___) il ___/___/___ e residente in _____ (___), Via _____ n° _____, codice fiscale _____, coniugato/a in regime di separazione/ comunione dei beni ;

2) _____, nato/a a _____ (___) il ___/___/___ e residente in _____ (___), Via _____ n° _____, codice fiscale _____, coniugato/a in regime di separazione/ comunione dei beni ;

I sottoscritti, d'ora in poi chiamata Proprietari, dichiarano di essere di essere proprietari dei beni oggetto del presente Atto.

PREMESSO:

- che il sottoscritto/a _____ dichiara di essere proprietario/a dei

seguenti beni: Catasto Terreni del Comune di Pienza, Foglio _____ particelle

_____ aventi la superficie complessiva di ha _____ ;

- che il sottoscritto/a _____ dichiara di essere proprietario/a dei seguenti beni: Catasto Terreni del Comune di Pienza, Foglio ____ particelle _____

aventi la superficie complessiva di ha _____ ;

- che i predetti, d'ora in poi chiamati "Proprietari", dichiarano che i beni di cui sopra costituiscono l' Azienda agricola " _____", il/la cui titolare è il/la Sig./Sig.ra _____ ;

- che i Proprietari , dichiarano di essere in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) e pertanto ai fini dell'attuazione degli interventi edilizi e della determinazione del contributo di costruzione, trova applicazione l'art. 124 comma 1 della L.R. n° 1/2005 ;

- che i Proprietari hanno presentato un **Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale** (P.A.P.M.A.A.) ai sensi della L.R. 03.01.2005 n° 1 che tale Programma è stato approvato con Deliberazione di G.C. n° ____ del _____ agli atti del Comune

- che i Proprietari hanno presentato una **Relazione Agrituristica** ai sensi della L.R. 23.06.2003 n° 30 e che tale Relazione ha ottenuto il parere favorevole dell' Ente competente, ai sensi dell'art. 8 comma 4 lett. b):

- Amministrazione Provinciale di Siena giusto parere prot. n° ____ del __/__/____ (pratica n° _____);

- Comunità Montana Amiata Val d'Orcia) / determinazione n° ____ del __/__/____ (pratica n° _____);

QUANTO SOPRA PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - I sottoscritti _____ e _____,

nella loro qualità di proprietari, ai sensi dell'art. si impegnano per sé e per i suoi aventi causa .

- ad effettuare gli interventi/investimenti previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuovi edifici rurali o di interventi sul patrimonio esistente di cui all' [articolo 43](#), comma 1, lettere b) c) e d) o all' [articolo 43](#), comma 4, lettere a) e b), e precisamente::

1) realizzazione di _____ in relazione al fabbricato destinato a _____ ed individuato con la lettera “__” nel programma,

2) impianto di _____ in relazione al fabbricato destinato a _____ ed individuato con la lettera “__” nel programma;

3) acquisto di _____ in relazione al fabbricato destinato a _____ ed individuato con la lettera “__” nel programma,

- a tal fine prestano garanzia fidejussoria per l'importo di € _____ pari al valore degli interventi/investimenti stimati, giusta perizia agli atti del Comune;

- a **non modificare la destinazione d'uso agricola** delle nuove costruzioni previste nel programma oltre che delle costruzioni esistenti e/o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole, agrituristiche e di quelle connesse per il periodo di validità del programma e comunque **per almeno 20** (venti) **anni** dalla ultimazione dei lavori .

- a **non utilizzare le nuove costruzioni**, quelle esistenti e/o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per usi diversi da quello assentito.

*- a **rimuovere i nuovi edifici rurali**, al termine della validità del programma per gli annessi agricoli, fatto salvo i casi di proroga del programma o di*

attuazione di un nuovo programma (articolo 42 comma 6, lettera c) L.R. 1/2005), con le eventuali variazioni del programma di cui all' articolo 42 comma 4 L.R. 1/2005;

- a tal fine prestano garanzia fidejussoria per l'importo di € _____ pari al valore degli interventi di rimozione stimati, giusta perizia agli atti del Comune;

- a non richiedere **modifica della destinazione d'uso agricola** dei nuovi edifici rurali, assunto in attuazione di precedente A.U.O. (articolo 42 comma 8, lettera c) L.R. 1/2005), con le eventuali variazioni del programma di cui all' articolo 42 comma 4 L.R. 1/2005;

- a **ripristinare l'originaria utilizzazione** funzionale agricola delle costruzioni esistenti e/o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agrituristiche al termine di validità del programma.

ART. 2 - I sottoscritti Proprietari sono altresì obbligati a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiariale alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti ed in particolare a non alienare separatamente i terreni censiti al N.C.T. del Comune di Pienza:

1) - foglio n° ____, particelle _____ dagli edifici di nuova costruzione destinati a:

- _____ da realizzarsi nel terreno censito al N.C.F. di detto Comune al foglio n° ____, particella n° _____. ed individuato con la lettera "A" nel programma;

- _____ da realizzarsi nel terreno censito al N.C.F. di detto Comune al foglio n° ____, particella n° _____ ed individuato con la lettera "B" nel programma;

2) - foglio n° ____, particelle _____ dagli edifici esistenti o recuperati destinati ad agriturismo censiti al N.C.F. di detto Comune al foglio n° ____, particella n° _____ subalterno n° _____;

ART. 3 – I sottoscritti Proprietari si impegnano inoltre per sé e per i suoi aventi causa nei tempi di validità del programma:

- a realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli;

- a tal fine prestano garanzia fidejussoria per l'importo di € _____ pari al valore degli interventi di sistemazione ambientale da sostenersi nel primo decennio contabilizzate a prezzi

correnti al momento della formazione del titolo abilitativo, giusta perizia agli atti del Comune resa in data _____, che per volontà espressa delle parti si omette di allegare;

ART. 3 – I sottoscritti Proprietari si impegnano per sé e per i suoi aventi causa ad assoggettarsi alle sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente Atto Unilaterale d’Obbligo.

ART. 4 - Le sanzioni saranno pari al maggior valore, determinato con riferimento ai valori di mercato (oltre oneri di costruzione di legge) vigenti al momento dell’accertamento dell’inadempimento, verificatosi per i proprietari o per i loro aventi causa in forza del mancato adempimento su stima effettuata da una terna peritale formata da un perito nominato dal Comune, da un perito nominato dal proprietario e da un perito nominato di comune accordo. Le spese peritali sono a carico del proprietario inadempiente. La sanzione in ogni caso è stabilita in misura non inferiore al valore fiscale dei beni determinata a cura dell’Agenzia del Territorio competente al momento dell’accertamento dell’inadempimento.

ART. 5 - I sottoscritti infine per le modifiche al Programma Aziendale o alla Relazione Agrituristica, redatti, rispettivamente ai sensi delle L.R. 1/2005 e L.R. 30/2003, si impegnano a produrre nuovo Atto Unilaterale d’Obbligo che tenga conto delle variazioni apportate agli interventi programmati.

ART. 6 - Per eventuali controversie che potessero derivare dalla presente convenzione sarà competente il Tribunale di Montepulciano.

ART. 7 - Tutte le spese relative e conseguenti al presente Atto Unilaterale d’Obbligo sono a totale carico dei Proprietari. Ai soli fini del calcolo dei diritti di segreteria da versare al Comune, come determinati dalla Legge 08.06.1962, n° 604 - Tabella D, il valore del presente Atto viene determinato

in € _____ (Euro _____).

f.to _____

f.to _____

REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritto Dott. _____, Segretario Comunale di Pienza, autorizzato a ricevere ed autenticare atti nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 267/2000, che i Sigg. :

1) _____, nato/a a _____ () il __/__/____ e

2) _____, nato/a a _____ () il __/__/____ ,

della cui identità personale sono certo, hanno sottoscritto in mia presenza l'Atto unilaterale che precede.

Pienza, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to _____

COMUNE DI PIENZA

(Provincia di Siena)

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

(AZIENDE DI CONSISTENZA INFERIORE ALLE FONDIARIE MINIME)

(SOGGETTI NON IMPRENDITORI AGRICOLI)

(Art. 41 comma 5 - L.R. 03.01.2005 n° 1)

Repertorio n° _____

L'anno _____ e questo dì _____ del mese di _____ (___/___/___) con il presente

Atto Unilaterale d'Obbligo avente forza di legge il sottoscritto :

_____, nato/a a _____ (___) il ___/___/___ e residente in

_____(___), Via _____ n° _____, codice fiscale _____,

coniugato/a in regime di separazione/ comunione dei beni , d'ora in poi chiamato Proprietario .

PREMESSO:

- che il sottoscritto/a _____ dichiara di essere proprietario/a dei

seguenti beni censiti al Catasto Terreni del Comune di Pienza, Foglio _____ particelle

_____ aventi la superficie complessiva di ha _____ ;

- che il/la predetto/a dichiara che i beni di cui sopra costituiscono l' Azienda agricola

" _____ ", di cui è titolare e conduttore ;

- che il/la Proprietario/a , dichiara di NON essere in possesso della qualifica di Imprenditore
agricolo professionale (I.A.P.) e pertanto ai fini dell' attuazione degli interventi edilizi e della
determinazione del contributo

di costruzione non è applicabile l'art. 124 comma 1 della L.R. n° 1/2005;

- che il/la Proprietario/a ha presentato una **Relazione Aziendale** ai sensi dell'art. 41 comma 8 della L.R. 03.01.2005 n° 1 e contestuale istanza di Permesso di costruire ai sensi dell'art. 28 delle N.T.A. di P.R.G. vigenti;

- che tale istanza ha avuto esito favorevole giusto parere prot. n. ____ del ____ agli atti del Comune (pratica n° ____/____);

QUANTO SOPRA PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Il/la sottoscritto/a _____, in qualità di proprietario/a, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e dell'art. 6 del D.P.G.R. 5/R/2007 si impegna per sé e per i suoi aventi causa.

- ad effettuare gli interventi/investimenti previsti dalla **Relazione Aziendale**, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuovi edifici rurali, e precisamente realizzazione / impianto / acquisto di _____ in relazione al fabbricato destinato a _____ nella **Relazione Aziendale** ;

- a tal fine prestano garanzia fidejussoria per l'importo di €. _____ pari al valore degli interventi/investimenti stimati, giusta perizia agli atti del Comune;

- a **non modificare la destinazione d'uso agricola** delle nuove costruzioni previste nel programma oltre che delle costruzioni esistenti e/o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per **almeno 20 (venti) anni** dalla ultimazione dei lavori .

- a **non utilizzare le nuove costruzioni**, quelle esistenti e/o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per usi diversi da quello assentito.

- a **rimuovere i nuovi edifici rurali**, al venire meno delle necessità connesse alla conduzione del fondo o al verificarsi della necessità di alienazione frazionata, fatto salvo i casi di variazioni della Relazione aziendale ;

- a tal fine prestano garanzia fidejussoria per l'importo di €. _____ pari al valore degli interventi di rimozione stimati, giusta perizia agli atti del Comune;

- a non richiedere **modifica della destinazione d'uso agricola** dei nuovi edifici rurali, assunto in attuazione di precedente A.U.O. con le eventuali variazioni alla Relazione aziendale;

ART. 2 - Il/la sottoscritto Proprietario/a è altresì obbligato a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti ed in particolare a non alienare separatamente i terreni censiti al N.C.T. del Comune di Pienza al foglio n° ____, particelle _____ dall'edificio di nuova costruzione destinato a _____ da realizzarsi nel terreno censito al N.C.F. di detto Comune al foglio n° ____, particella n° _____;

ART. 3 – Il/la sottoscritto Proprietario/a si impegna per sé e per i suoi aventi causa ad assoggettarsi alle sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente Atto Unilaterale d'Obbligo.

ART. 4 - Le sanzioni saranno pari al maggior valore, determinato con riferimento ai valori di mercato (oltre oneri di costruzione di legge) vigenti al momento dell'accertamento dell'inadempimento, verificatosi per i proprietari o per i loro aventi causa in forza del mancato adempimento su stima effettuata da una terna peritale formata da un perito nominato dal Comune, da un perito nominato dal proprietario e da un perito nominato di comune accordo. Le spese peritali sono a carico del proprietario inadempiente. La sanzione in ogni caso è stabilita in misura non inferiore al valore fiscale dei beni determinata a cura dell'Agenzia del Territorio competente al momento dell'accertamento dell'inadempimento.

ART. 5 - I sottoscritti infine per le modifiche alla Relazione Aziendale, si impegnano a produrre nuovo Atto Unilaterale d'Obbligo che tenga conto delle variazioni apportate agli interventi programmati.

ART. 6 - Per eventuali controversie che potessero derivare dalla presente convenzione sarà competente il Tribunale di Montepulciano.

ART. 7 - Tutte le spese relative e conseguenti al presente Atto Unilaterale d'Obbligo sono a totale carico dei Proprietari. Ai soli fini del calcolo dei diritti di segreteria da versare al Comune, come determinati dalla Legge 08.06.1962, n° 604 - Tabella D, il valore del presente Atto viene determinato

in € _____ (Euro _____).

f.to _____

REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritto Dott. _____, Segretario Comunale di Pienza, autorizzato a ricevere ed autenticare atti nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 267/2000, che i Sigg. :

1) _____, nato/a a _____ () il ___/___/___ e

della cui identità personale sono certo, hanno sottoscritto in mia presenza l'Atto unilaterale che precede.

Pienza, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to _____

COMUNE DI PIENZA

(Provincia di Siena)

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

(SERRE TEMPORANE - MANUFATTI PRECARI)

(SOGGETTI NON IMPRENDITORI AGRICOLI)

(Art. 41 comma 8 - L.R. 03.01.2005 n° 1)

(Artt. 7 e 8 – D.P.G.R. 09.02.2007 n° 5R)

Repertorio n° _____

L'anno _____ e questo dì _____ del mese di _____ (___/___/___) con il presente

Atto Unilaterale d'Obbligo avente forza di legge il sottoscritto :

_____, nato/a a _____(____) il ___/___/___ e residente in

_____(____), Via _____ n° _____, codice fiscale _____,

coniugato/a in regime di separazione/ comunione dei beni , d'ora in poi chiamato Proprietario .

PREMESSO:

- che il sottoscritto/a _____dichiara di essere proprietario/a dei

seguenti beni censiti al Catasto Terreni del Comune di Pienza, Foglio ____ particelle

_____ aventi la superficie complessiva di ha _____ ;

- che il/la predetto/a dichiara che i beni di cui sopra costituiscono l' Azienda agricola

" _____", di cui è titolare e conduttore ;

- che il/la Proprietario/a , dichiara di essere /non essere in possesso della qualifica di Imprenditore
agricolo professionale (I.A.P.);

- che il/la Proprietario/a ha presentato una **Relazione Agronomica** ai sensi dell'art. 41 comma 7 della L.R. 03.01.2005 n° 1 e contestuale denuncia/ comunicazione, prot. n.____ del _____ agli atti del Comune (P.E. n° ____/____); ai sensi del D.P.G.R. 09.02.2007 n° 5/R per :

A - art. 7 – la installazione di annesso in materiale precario per il periodo di mesi _____ nei terreni censiti al C.T. al Foglio _____ particella _____;

B - art. 8 – la installazione di serre temporanee / serre a copertura stagionale con caratteristiche costruttive dei manufatti in materiale precario per il periodo di mesi _____ nei terreni censiti al C.T. al Foglio _____ particelle _____;

QUANTO SOPRA PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Il/la sottoscritto/a _____, in qualità di proprietario/a, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 1/2005 si impegna per sé e per i suoi aventi causa:

A - art. 7 - D.P.G.R. 5/R/2007 – a mantenere in produzione le colture/ impianti previsti dalla **Relazione Aziendale**, in relazione ai quali è richiesta la installazione di annesso in materiale precario rurali, destinato a _____ per il medesimo periodo della durata della installazione;

B - art. 8 - D.P.G.R. 5/R/2007 – a mantenere in produzione le colture/ impianti previsti dalla **Relazione Aziendale**, in relazione ai quali è richiesta la installazione di serre temporanee / serre a copertura stagionale con caratteristiche costruttive dei manufatti in materiale precario, destinato a _____ per il medesimo periodo della durata della installazione;

- a **non utilizzare i manufatti**, necessari allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse, per usi diversi da quello dichiarato/assentito ivi compreso dotazioni, benché temporanee, che ne consentano l'utilizzo abitativo.

- a **rimuovere i manufatti**, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi, al venire meno delle necessità connesse alla conduzione del fondo, al verificarsi della necessità di alienazione frazionata del fondo, fatto salvo i casi di variazioni della Relazione aziendale ;

- a tal fine presta garanzia fidejussoria per l'importo di € _____ pari al valore degli interventi di rimozione stimati, giusta perizia agli atti del Comune;

ART. 2 - Il/la sottoscritto Proprietario/a è altresì obbligato a non alienare separatamente dai **manufatti** le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti ed in particolare a non alienare separatamente i terreni censiti al N.C.T. del Comune di Pienza al foglio n° ____, particelle _____ dal manufatto precario /serra temporanea destinato a _____ da installarsi nel terreno censito al N.C.F. di detto Comune al foglio n° ____, particella n° _____ per il medesimo periodo della durata della installazione.;

ART. 3 – Il/la sottoscritto Proprietario/a si impegna per sé e per i suoi aventi causa ad assoggettarsi alle sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente Atto Unilaterale d'Obbligo.

ART. 4 - In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti con il presente atto, l'Amministrazione Comunale procederà all'incameramento della fidejussione ed applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia di assenza del titolo abilitativo.

ART. 5 - La fidejussione verrà svincolata dall'Amministrazione Comunale entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di rimozione, previa verifica dell'Ufficio Tecnico Comunale di avvenuta rimozione e ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 6 - Per eventuali controversie che potessero derivare dalla presente convenzione sarà competente il Tribunale di Montepulciano.

ART. 7 - Tutte le spese relative e conseguenti al presente Atto Unilaterale d'Obbligo sono a totale carico dei Proprietari. Ai soli fini del calcolo dei diritti di segreteria da versare al Comune, come determinati dalla Legge 08.06.1962, n° 604 - Tabella D, il valore del presente Atto viene determinato

in € _____ (Euro _____).

f.to _____

REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritto Dott. _____, Segretario Comunale di Pienza, autorizzato a ricevere ed autenticare atti nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 267/2000, che i Sigg. :

1) _____, nato/a a _____ (___) il ___/___/___ e

della cui identità personale sono certo, hanno sottoscritto in mia presenza l'Atto unilaterale che precede.

Pienza, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to _____

COMUNE DI PIENZA

(Provincia di Siena)

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

(DERURALIZZAZIONI)

(Art. 45 commi 1 e 2 - L.R. 03.01.2005 n° 1)

Repertorio n° _____

L'anno _____ e questo dì _____ del mese di _____ (___/___/___) con il presente

Atto Unilaterale d'Obbligo avente forza di legge i sottoscritti :

1) _____, nato/a a _____(____) il ___/___/___ e residente in _____(____), Via _____ n° _____, codice fiscale _____,

coniugato/a in regime di separazione/ comunione dei beni ;

2) _____, nato/a a _____(____) il ___/___/___ e residente in _____(____), Via _____ n° _____, codice fiscale _____,

coniugato/a in regime di separazione/ comunione dei beni ;

I sottoscritti, d'ora in poi chiamata Proprietari, dichiarano di essere di essere proprietari dei beni oggetto del presente Atto.

PREMESSO:

- che il sottoscritto/a _____dichiara di essere proprietario/a dei

seguenti beni: Catasto Terreni del Comune di Pienza, Foglio ____ particelle _____

_____ aventi la superficie complessiva di ha _____ ;

- che il sottoscritto/a _____dichiara di essere proprietario/a dei seguenti beni: Catasto

Terreni del Comune di Pienza, Foglio ____ particelle _____

_____ aventi la superficie complessiva di ha _____ ;

- che i Proprietari hanno redatto un progetto di ristrutturazione e deruralizzazione del fabbricato rurale denominato "Podere _____" ed annessi agricoli per il cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale, corredato dal progetto di recupero ambientale ai sensi dell'art. __, comma ____, della L.R. 1/2005;

- che detto progetto di cui alla D.I.A. / P.E. n° ___/_____ ha riportato il parere favorevole della Commissione Comunale per il paesaggio nella seduta del _____ n° ____ subordinando la validità della D.I.A./ rilascio del P.C. alla sottoscrizione di apposito Atto Unilaterale d'Obbligo

- che il fabbricato rurale oggetto di intervento è censito C.F. del Comune di Pienza al Foglio ___ p.lle n° _____ sub. ____, p.lle n° _____ sub. ____, p.lle n° _____ sub. ____, con resede di pertinenza di complessivi ha. 01.06.48 censita al C.T. di detto comune al Foglio ___ p.lle n° _____, oggetto dell'intervento di miglioramento ambientale;

QUANTO SOPRA PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - I sottoscritti _____ e _____,

nella loro qualità di proprietari fabbricato rurale oggetto di intervento e relativo resede di pertinenza in premessa identificati, ai sensi dell'art. ____ si impegnano per sé e per i suoi aventi causa, nei confronti del Comune di Pienza (Codice Fiscale 00231300526) a realizzare integralmente le opere relative al progetto di [sistemazione ambientale](#), di cui alla D.I.A. / P.E. n° ___/_____, approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° __ del _____, per un costo stimato in € _____ (euro _____ e centesimi _____).

ART. 2 – I sottoscritti Proprietari si impegnano inoltre per sé e per i suoi aventi causa in concomitanza dei lavori di ristrutturazione e deruralizzazione di cui alla D.I.A. / P.E. n° ___/_____, ai fini dell'attestazione di abitabilità/ agibilità dei fabbricati :

- a realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici non più utilizzabili a fini agricoli;

- a tal fine prestano garanzia fidejussoria per l'importo di € _____ pari al valore degli interventi di sistemazione ambientale da sostenersi nel primo decennio contabilizzate a prezzi correnti al momento della formazione del titolo abilitativo, giusta perizia agli atti del Comune resa in data _____, che per volontà espressa delle parti si omette di allegare;

ART. 3 - L'importo dei suddetti interventi verrà decurtato, ai sensi dell'art. 45, comma 2, della L.R. 1/2005, del contributo di costruzione di cui all'art. 119 della L.R. 1/2005.

ART. 4 - In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti con il presente atto, l'Amministrazione Comunale procederà all'incameramento della fidejussione ed applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia di difformità dal titolo abilitativo.

ART. 5 - La fidejussione verrà svincolata dall'Amministrazione Comunale entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di fine lavori, previa verifica dell'Ufficio Tecnico Comunale di conformità al progetto approvato.

ART. 6 - Per eventuali controversie che potessero derivare dalla presente convenzione sarà competente il Tribunale di Montepulciano.

ART. 7 - Tutte le spese relative e conseguenti al presente Atto Unilaterale d'Obbligo sono a totale carico dei Proprietari. Ai soli fini del calcolo dei diritti di segreteria da versare al Comune, come determinati dalla Legge 08.06.1962, n° 604 - Tabella D, il valore del presente Atto viene determinato

in € _____ (Euro _____).

f.to _____

f.to _____

REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritto Dott. _____, Segretario Comunale di Pienza, autorizzato a ricevere ed autenticare atti nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 267/2000, che i Sigg. :

1) _____, nato/a a _____ () il __/__/____ e

2) _____, nato/a a _____ () il __/__/____ ,

della cui identità personale sono certo, hanno sottoscritto in mia presenza l'Atto unilaterale che precede.

Pienza, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to _____

COMUNE DI PIENZA

(Provincia di Siena)

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

(AGRITURISMO)

(art. 17 - L.R. 23.06.2003 n° 30)

(art. 43 comma 2 - L.R. 03.01.2005 n° 1)

Repertorio n° _____

L'anno _____ e questo dì _____ del mese di _____ (___/___/___) con il presente

Atto Unilaterale d'Obbligo avente forza di legge i sottoscritti :

1) _____, nato/a a _____ (___) il ___/___/___ e residente in _____ (___), Via _____ n° _____, codice fiscale _____, coniugato/a in regime di separazione/ comunione dei beni ;

2) _____, nato/a a _____ (___) il ___/___/___ e residente in _____ (___), Via _____ n° _____, codice fiscale _____, coniugato/a in regime di separazione/ comunione dei beni ;

I sottoscritti, d'ora in poi chiamata Proprietari, dichiarano di essere di essere proprietari dei beni oggetto del presente Atto.

PREMESSO:

- che il sottoscritto/a _____ dichiara di essere proprietario/a dei seguenti beni: Catasto Terreni del Comune di Pienza, Foglio _____ particelle _____ aventi la superficie complessiva di ha _____ ;

- che il sottoscritto/a _____ dichiara di essere proprietario/a dei seguenti beni: Catasto Terreni del Comune di Pienza, Foglio _____ particelle _____ aventi la superficie complessiva di ha _____ ;

- che i predetti, d'ora in poi chiamati "Proprietari", dichiarano che i beni di cui sopra costituiscono l' Azienda agricola " _____", il/la cui titolare è il/la Sig./Sig.ra _____ ;

- che i Proprietari , dichiarano di essere in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) e pertanto ai fini dell'attuazione degli interventi edilizi e della determinazione del contributo di costruzione, trova applicazione l'art. 124 comma 1 della L.R. n° 1/2005 ;

- che i Proprietari hanno presentato una **Relazione Agrituristica** ai sensi della L.R. 23.06.2003 n° 30 e che tale Relazione ha ottenuto il parere favorevole dell' Ente competente, ai sensi dell'art. 8 comma 4 lett. b):

- Amministrazione Provinciale di Siena giusto parere prot. n° _____ del __/__/____ (pratica n° _____);

- Comunità Montana Amiata Val d'Orcia) / determinazione n° _____ del __/__/____ (pratica n° _____);

QUANTO SOPRA PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - I sottoscritti _____ e _____, nella loro qualità di proprietari, ai sensi dell'art. si impegnano per sé e per i suoi aventi causa .

- a non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti e/o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agrituristiche e di quelle connesse per il periodo di validità del programma e comunque per almeno 20 (venti) anni dalla ultimazione dei lavori.

- a non utilizzare le costruzioni esistenti e/o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole per usi diversi da quello assentito.

- a ripristinare l'originaria utilizzazione funzionale agricola delle costruzioni esistenti e/o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agrituristiche al termine di validità del programma.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 47 del 29-09-2008 COMUNE DI PIENZA
PIENZA

ART. 2 - I sottoscritti Proprietari sono altresì obbligati a non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le stesse ed in particolare a non alienare separatamente i terreni

censiti al N.C.T. del Comune di Pienza come segue:

- foglio n° ____, particelle _____;

- foglio n° ____, particelle _____;

dagli edifici esistenti o recuperati destinati ad agriturismo censito al N.C.F. di detto Comune come segue:

- foglio n° ____, particella n° _____ subalterno n° _____;

- foglio n° ____, particella n° _____ subalterno n° _____.

ART. 3 – I sottoscritti Proprietari si impegnano per sé e per i suoi aventi causa ad assoggettarsi alle sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente Atto Unilaterale d’Obbligo.

ART. 4 - Le sanzioni saranno pari al maggior valore, determinato con riferimento ai valori di mercato (oltre oneri di costruzione di legge) vigenti al momento dell’accertamento dell’inadempimento, verificatosi per i proprietari o per i loro aventi causa in forza del mancato adempimento su stima effettuata da una terna peritale formata da un perito nominato dal Comune, da un perito nominato dal proprietario e da un perito nominato di comune accordo. Le spese peritali sono a carico del proprietario inadempiente.

La sanzione in ogni caso è stabilita in misura non inferiore al valore fiscale dei beni determinata a cura dell’Agenzia del Territorio competente al momento dell’accertamento dell’inadempimento.

ART. 5 - I sottoscritti infine per le modifiche alla Relazione Agrituristica redatta ai sensi della L.R. 30/2003, si impegna a produrre nuovo Atto Unilaterale d’Obbligo che tenga conto delle variazioni apportate agli interventi programmati.

ART. 6 - Per eventuali controversie che potessero derivare dalla presente convenzione sarà competente il Tribunale di Montepulciano.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 47 del 29-09-2008 COMUNE DI PIENZA
PIENZA

ART. 7 - Tutte le spese relative e conseguenti al presente Atto Unilaterale d'Obbligo sono a totale carico dei Proprietari. Ai soli fini del calcolo dei diritti di segreteria da versare al Comune, come determinati dalla Legge 08.06.1962, n° 604 - Tabella D, il valore del presente Atto viene determinato in €_____ (Euro _____).

f.to _____

f.to _____

REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritto Dott. _____, Segretario Comunale di Pienza, autorizzato a ricevere ed autenticare atti nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 267/2000, che i Sigg. :

1) _____, nato/a a _____ () il ___/___/___ e

2) _____, nato/a a _____ () il ___/___/___ ,

della cui identità personale sono certo, hanno sottoscritto in mia presenza l'Atto unilaterale che precede.

Pienza, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to _____

Letto e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
F/to: DEL CIONDOLO MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F/to: BRANCATI DR. GIANPAOLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che copia della presente deliberazione:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 08-10-08 e dovrà rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1^a comma Dlgs. 267/2000.

Pienza, 08-10-08

IL SEGRETARIO
F/to: BRANCATI DR. GIANPAOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-09-08

[]-perché dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134 D.Lgs. 267/2000

[]-decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ex art. 134/3 D.Lgs.267/2000.

Data, 14-10-08

IL SEGRETARIO
F/to: BRANCATI DR. GIANPAOLO

- **Copia in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio.**

Lì , 14-10-08

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
FERRIGNO ARCH GIUSEPPINA